

DELIBERA N. 334/13/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO MEDITERRANEO S.N.C. (EMITTENTE RADIOFONICA “RADIOLUNA” – CARBONIA) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della*”

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 146/13/CONS del 20 febbraio 2013, recante “Ordine nei confronti della società radio mediterraneo s.n.c. (emittente radiofonica “Radioluna” – Carbonia) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, notificata il successivo 21 febbraio;

CONSIDERATO che all’ordine così impartito è stata prestata ottemperanza da parte della suddetta emittente;

VISTO l’esposto presentato in data 26 febbraio 2013 (prot. n. 11483) dal Signor Giuseppe Meletti, in qualità di componente del Direttivo del Comitato provinciale dei Riformatori Sardi, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 666/12/CONS da parte dell’emittente radiofonica locale Radio Luna di Carbonia. In particolare, il segnalante lamenta che in data 20 febbraio 2013, alle ore 11,30, il conduttore e proprietario dell’emittente Signor Luciano La Mantia, candidato alle elezioni politiche 2013 per la lista “Meris”, avrebbe improvvisato uno spazio elettorale a pagamento e che nei giorni 21 e 22 febbraio 2013 sarebbe andato in onda sulla predetta emittente, dalle ore 9 alle ore 11, il programma denominato “Il Mattinando”, condotto dallo stesso La Mantia, reiterando le violazioni già sanzionate con la delibera 146/13/CONS e tale circostanza avrebbe *“danneggiato verosimilmente la lista Monti e i suoi candidati”*;

VISTA la nota del 27 febbraio 2013 (prot. n.11642) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna è stato incaricato di svolgere gli opportuni accertamenti istruttori in relazione alla citata denuncia del Signor Meletti;

VISTA la nota del 19 marzo 2013 (prot. n. 15031) con cui il competente Comitato ha trasmesso le conclusioni dell’istruttoria, unitamente alla documentazione acquisita, ritenendo che, nella fattispecie oggetto di segnalazione, si può configurare una violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed ha rimesso all’Autorità ogni ulteriore valutazione;

VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese dal Signor Luciano La Mantia, per conto dell’emittente Radio Luna, nel corso dell’audizione svoltasi il giorno 8 marzo 2013 dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna, con le quali, in relazione ai fatti contestati, ha precisato, in sintesi, quanto segue:

- l'emittente ha ottemperato all'ordine impartito dall'Autorità con la delibera 146/13/CONS;
- l'emittente ha ricevuto la notifica di tale delibera solo in data 22 febbraio 2013, mentre la trasmissione era già in onda;
- la legge non impone limitazioni temporali per la durata dei messaggi a pagamento, e l'emittente non ha violato le norme sulla par condicio;
- durante la trasmissione è stata data l'opportunità a tutti gli ascoltatori, tranne ai candidati, di poter interloquire e di esporre opinioni diverse da quelle del Signor La Mantia;

ESAMINATA la registrazione delle trasmissioni radiofoniche oggetto di segnalazione, andate in onda nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11 *quater* della legge 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della delibera n. 666/12/CONS nei programmi di informazione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice di autoregolamentazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della legge 28/2000 e dal citato Codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 666/12/CONS *"In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto"* e che, a norma dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione, nei programmi di informazione le emittenti locali devono rispettare i principi di imparzialità e correttezza e che durante la campagna elettorale, in qualunque trasmissione diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire anche, in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 3 della legge n. 28/00 *"I messaggi (autogestiti) recano la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica [omissis] non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario"*;

CONSIDERATO che l'art. 2, lett. d), del Codice di autoregolamentazione definisce il messaggio autogestito a pagamento come *"ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7"*;

CONSIDERATO che la trasmissione radiofonica in esame non può essere ricondotta al genere “messaggio politico a pagamento” in quanto risulta priva delle caratteristiche a tal fine richieste dalla normativa di riferimento: sotto il profilo della durata, sebbene la legge non fissi un limite massimo di durata per i messaggi autogestiti a pagamento, questa comunque deve essere funzionale allo scopo perseguito vale a dire l’*“esposizione di un programma o di una opinione politica”*;

CONSIDERATO inoltre che il messaggio politico autogestito a pagamento non deve essere tale da eludere il dettato normativo in materia di “comunicazione politica” e “informazione” anche sotto il profilo delle concrete modalità di realizzazione: nel caso di specie, la presenza del conduttore, la discussione di temi a valenza politica, la possibilità per il pubblico di intervenire sembrano configurare gli elementi tipici del programma di informazione come definito dall’art. 2, lett. b), del citato Codice di autoregolamentazione;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la trasmissione oggetto di segnalazione non sia riconducibile alla fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento come disciplinati dal citato Codice di autoregolamentazione e dalla delibera dell’Autorità n. 666/12/CONS;

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie segnalata integri gli estremi della violazione, da parte della società Radio Mediterraneo s.n.c., esercente l’emittente radiofonica in ambito locale “Radio Luna”, degli articoli 4, comma 3, e 6 del decreto 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione), nonché dell’art. 18, comma 3, della delibera n. 666/12/CONS in quanto la conduzione del programma oggetto di segnalazione da parte di un candidato alle elezioni politiche costituisce *in re ipsa* un’alterazione dei principi in materia di parità di trattamento tra candidati alle elezioni nonché una forma di propaganda elettorale non consentita e contraria ai principi di correttezza ed imparzialità;

RILEVATO che l’emittente “Radio Luna”, nel corso della campagna elettorale per le elezioni dei giorni 24 e 25 febbraio 2013, ha commesso una violazione delle norme citate per la presenza del candidato Luciano La Mantia nella trasmissione “Il Mattinando” dei giorni 29, 30 e 31 gennaio 2013 analoga a quella già sanzionata con la citata delibera n. 146/13/CONS e che tale ripetizione della condotta vietata assume rilevanza in termini di gravità della violazione;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna circa la sussistenza, con riferimento alla fattispecie segnalata, della violazione della legge 28/2000;

RITENUTO applicabile al caso di specie l'art. 10 comma 8 lett. a) della legge 22 febbraio 2000 n. 28 il quale prevede che *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

ORDINA

alla società Radio Mediterraneo s.n.c., esercente l'emittente radiofonica in ambito locale *“Radio Luna”* (Carbonia), di trasmettere entro tre giorni dalla notifica del presente atto, un messaggio, da ripetere per almeno dieci volte, recante l'indicazione della violazione commessa e nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, al programma *“Il Mattinando”* oggetto dell'esposto.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11 *quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani